LEGENDA:

Argomenti o concetti abrogati, da utilizzare come eventuale riferimento per confronto.

Argomenti o concetti presenti nella Direttiva 633 oppure nel Decreto 198, ma non in entrambi.

Argomenti o concetti presenti sia nella Direttiva 633 e sia nel Decreto 198, anche se eventualmente recepiti con piccole modifiche formali ma non sostanziali.

Argomenti o concetti presenti solo nella Direttiva 633 e non recepiti nel Decreto198 ovvero non chiaramente recepiti, secondo lo spirito della Direttiva.

**Argomenti o concetti presenti nella Direttiva 633 oppure nel Decreto 198, di particolare rilevanza applicativa.**

*Argomenti o concetti specificatamente presenti, nel testo dell’articolo 62 da utilizzare come eventuale riferimento per confronto.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECRETO MIPAAF 199 del 19 ottobre 2012**, attuazione art.62  *Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*  *Pubblicato in s.o. GURI n. 19 del 24 gennaio 2012.*  *Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.*  *Art. 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.*  *In vigore dal 04/07/2015*  *Modificato da: Decreto-legge del 05/05/2015 n. 51 Articolo 2* | **DIRETTIVA (UE) 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare | **DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198**  Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202)  (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 41)  Vigente al: 15-12-2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. | IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VISTO l’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  VISTO il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l’articolo 62;  VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”;  VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"  VISTO il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare l’art. 4 come modificato dal comma 11 dell’art.62 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, come convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27;  VISTA la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;  VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;  UDITO il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;  VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 64 dell’11 ottobre 2012; | visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea,  previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),  visto il parere del Comitato delle regioni (2),  deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3), | Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;  Visto l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;  Vista la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, gli articoli 1, 7 e l'allegato A, n. 9);  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'articolo 2, comma 203;  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», in particolare l'articolo 62 concernente la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari;  Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016;  Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE;  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, recante regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012;  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | considerando quanto segue:  (1) Nella filiera agricola e alimentare **sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale** tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. È probabile che tali squilibri nel potere contrattuale **comportino pratiche commerciali sleali** nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti **cerchino di imporre** determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita. Tali pratiche possono ad esempio: discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, imporre un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un partner commerciale alla sua controparte, oppure imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei partner commerciali. **Alcune pratiche potrebbero essere manifestamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano. [[1]](#footnote-1)** È opportuno introdurre, nell'Unione, un **livello minimo di tutela** rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurne la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola. L'approccio di armonizzazione minima della presente direttiva consente agli Stati membri di **adottare o mantenere norme nazionali che vanno al di là** delle pratiche commerciali sleali elencate nella presente direttiva.  (2) Dal 2009 **tre pubblicazioni della Commissione** (la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 sul migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa, la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2014 per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese, e la relazione della Commissione del 29 gennaio 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese) si sono incentrate sul funzionamento della filiera alimentare, comprese le pratiche commerciali sleali che vi sono attuate. La Commissione ha suggerito gli elementi specifici **da includere preferibilmente in eventuali quadri di gestione**, su base nazionale e volontaria, riguardanti le pratiche commerciali sleali attuate nella filiera alimentare. **Non essendo tali elementi entrati tutti a far parte del quadro giuridico** o dei regimi di gestione volontaria degli Stati membri, il verificarsi di tali pratiche è rimasto al centro del dibattito politico nell'Unione.  (3) Nel 2011, il **Forum di alto livello** per un migliore funzionamento della filiera alimentare, guidato dalla Commissione, ha approvato una serie di **principi di buone prassi nelle relazioni verticali nella filiera alimentare**, concordati dalle organizzazioni che rappresentano la maggioranza degli operatori della filiera alimentare. Tali principi sono diventati la base per l'iniziativa della filiera **avviata nel 2013**.  (4) Nella sua **risoluzione del 7 giugno 2016** sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (4) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa a un quadro giuridico dell'Unione in materia di pratiche commerciali sleali. Nelle sue **conclusioni del 12 dicembre 2016** sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare tempestivamente una **valutazione d'impatto** al fine di proporre un quadro legislativo dell'Unione o misure non legislative per affrontare le pratiche commerciali sleali. La Commissione ha preparato una valutazione d'impatto, preceduta da una **consultazione pubblica aperta e da consultazioni mirate**. Inoltre, durante il processo legislativo la Commissione ha fornito informazioni che dimostrano come i grandi operatori rappresentino una percentuale considerevole del valore complessivo della produzione.  (5) Nella filiera agricola e alimentare **operano diversi soggetti**, a livelli diversi delle fasi di produzione, trasformazione, marketing, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari. Per questi prodotti, tale filiera è di gran lunga **il più importante canale di transito** «dal produttore al consumatore». Gli operatori commercializzano i prodotti agricoli e alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, **elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, e i prodotti non elencati in tale allegato ma **trasformati per uso alimentare** a partire dai prodotti elencati in tale allegato.  (6) Che il **rischio commerciale sia implicito** in qualunque attività economica è un **dato di fatto**, ma la produzione agricola è caratterizzata anche da **un'estrema incertezza** dovuta sia alla **dipendenza dai processi biologici** sia all'**esposizione ai fattori meteorologici**. Tale incertezza è aggravata dal fatto che i prodotti agricoli e alimentari sono **più o meno deperibili e stagionali**. In un contesto di politica agricola decisamente più orientato al mercato rispetto al passato, proteggersi dalle pratiche commerciali sleali è ora più importante per gli operatori presenti nella filiera agricola e alimentare.  (7) In particolare, è probabile che tali pratiche commerciali sleali abbiano **un impatto negativo sul tenore di vita della comunità agricola**. Tale impatto è ritenuto **sia diretto**, in quanto riguarda i produttori agricoli e le loro organizzazioni in qualità di fornitori, che **indiretto**, poiché le conseguenze delle pratiche commerciali sleali che avvengono nella filiera agricola e alimentare **si ripercuotono «a cascata»** con effetti negativi sui produttori primari in tale filiera.  (8) Nella maggior parte degli Stati membri, anche se non in tutti, **esistono norme nazionali specifiche** che tutelano i fornitori dalle pratiche commerciali sleali attuate nei rapporti tra imprese lungo la filiera agricola e alimentare. Anche quando è possibile fare affidamento sul **diritto contrattuale** o su **iniziative di autoregolamentazione**, il timore di **ritorsioni commerciali** nei confronti di un denunciante, così come i **rischi finanziari** associati al contrasto di tali pratiche, limitano di fatto l'utilità tali mezzi di ricorso previsti. [[2]](#footnote-2) Di conseguenza, alcuni Stati membri che dispongono di norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali affidano l'applicazione di tali norme alle autorità amministrative. **Laddove esistono, tuttavia, le norme degli Stati membri contro le pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro**.  (9) **Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera agricola e alimentare.** È probabile che le differenze nel potere contrattuale, che corrispondono alla dipendenza economica del fornitore dall'acquirente, **portino gli operatori più grandi a imporre agli operatori più piccoli pratiche commerciali sleali**. Un approccio dinamico, **basato sulle dimensioni relative del fornitore e dell'acquirente in termini di fatturato**,[[3]](#footnote-3) dovrebbe fornire agli operatori che ne hanno maggiormente bisogno una maggiore tutela contro le pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per le **imprese di dimensioni medio-piccole (PMI)** presenti nella filiera agricola e alimentare. Anche le imprese più grandi delle PMI ma con un fatturato annuale **non superiore a 350 000 000 EUR** dovrebbero essere tutelate dalle pratiche commerciali sleali, onde evitare che il costo di tali pratiche sia trasferito ai produttori agricoli. L'effetto a cascata sui produttori agricoli sembra essere particolarmente significativo per le imprese il cui fatturato annuale **arriva a un massimo di 350 000 000 EUR**. La tutela dei fornitori intermedi di prodotti agricoli ed alimentari, inclusi i prodotti trasformati, può servire anche a evitare una **diversione degli scambi** dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, **verso fornitori non tutelati.**  (10) Della tutela garantita dalla presente direttiva **dovrebbero beneficiare i produttori agricoli e le persone fisiche e giuridiche che forniscono prodotti agricoli e alimentari**, comprese le organizzazioni di produttori, riconosciute o meno, e le associazioni di organizzazioni di produttori, **riconosciute o meno**, [[4]](#footnote-4) in funzione del loro potere contrattuale relativo. Tali organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori **comprendono le cooperative**. Tali produttori e persone sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne **un impatto negativo sulla loro sostenibilità economica**. Per quanto riguarda le categorie di fornitori che dovrebbero essere tutelati ai sensi della presente direttiva, va rilevato che **parte rilevante delle cooperative composte da agricoltori sono imprese più grandi delle PMI ma con un fatturato annuale non superiore a 350 000 000 EUR**. [[5]](#footnote-5)  (11) Nella presente direttiva dovrebbero rientrare le transazioni commerciali **indipendentemente dal fatto che siano effettuate tra imprese oppure tra imprese e autorità pubbliche**, dato che queste ultime dovrebbero essere vincolate al rispetto delle stesse norme quando acquistano prodotti agricoli e alimentari. **La presente direttiva si dovrebbe applicare a tutte le autorità pubbliche che agiscono quali acquirenti.[[6]](#footnote-6)**  (12) **È opportuno tutelare i fornitori nell'Unione non solo dalle pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti che sono nello stesso Stato membro dell'acquirente o in uno Stato membro diverso da quello dell'acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione.** Tale tutela potrebbe evitare eventuali conseguenze indesiderate, quali la scelta del luogo di stabilimento sulla base delle norme applicabili. **Anche i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero beneficiare della tutela da pratiche commerciali sleali qualora vendano prodotti agricoli e alimentari nell'Unione.** Non solo tali fornitori sono probabilmente altrettanto vulnerabili rispetto a pratiche commerciali sleali, ma un ambito di applicazione più ampio potrebbe evitare la **diversione indesiderata degli scambi verso fornitori non tutelati**, che vanificherebbe la tutela dei fornitori nell'Unione.  (13) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe comprendere **alcuni servizi accessori alla vendita** di prodotti agricoli e alimentari.  (14) La presente direttiva dovrebbe applicarsi al comportamento commerciale **degli operatori più grandi** rispetto agli operatori con un minor potere contrattuale. Un'approssimazione adeguata del potere contrattuale relativo è il fatturato annuale dei diversi operatori. Pur essendo un'approssimazione, questo criterio consente agli operatori di poter prevedere i propri diritti e obblighi ai sensi della presente direttiva. Un limite massimo dovrebbe impedire che la tutela sia accordata a operatori che non sono vulnerabili o lo sono considerevolmente meno rispetto alle controparti o ai concorrenti più piccoli. **La presente direttiva stabilisce pertanto categorie di operatori della filiera definite sulla base del fatturato, in base alle quali è accordata la tutela**.  (15) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi **in qualsiasi fase della vendita** di un prodotto agricolo o alimentare, prima, durante o dopo un'operazione di vendita, gli Stati membri dovrebbero far sì che la presente direttiva si applichi a questo tipo di pratiche **indipendentemente dal momento in cui si verificano.**  (16) Nel decidere se una particolare pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno **operare una distinzione tra le pratiche che sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura** o in accordi successivi fra le parti e pratiche **messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate**, in modo tale da **vietare unicamente le modifiche unilaterali e retroattiv**e apportate alle condizioni chiare ed univoche pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali **sono però considerate sleali per loro stessa natura** e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti.[[7]](#footnote-7)  (17) I **ritardi di pagamento** dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i ritardi di pagamenti **per prodotti deperibili**, e gli **annullamenti di ordini** di prodotti deperibili con un breve preavviso incidono negativamente sulla **sostenibilità economica del fornitore**, senza fornire alcuna forma di beneficio compensativo.[[8]](#footnote-8) Tali pratiche dovrebbero pertanto essere vietate. In tale contesto, ai fini della presente direttiva è opportuno **prevedere una definizione di prodotti agricoli e alimentari deperibili**. Le definizioni utilizzate negli atti dell'Unione connessi alla legislazione alimentare hanno obiettivi diversi, ad esempio **la salute e la sicurezza alimentare**, e pertanto **non sono appropriate** ai fini della presente direttiva. Un prodotto dovrebbe essere considerato **deperibile se si può presumere che diventerà inadatto alla vendita entro 30 giorni** dall'ultima fase della raccolta, produzione o trasformazione da parte del fornitore, indipendentemente dall'ulteriore trasformazione del prodotto dopo la vendita e dal fatto che esso sia trattato dopo la vendita conformemente ad altre norme, in particolare quelle in materia di sicurezza alimentare. **I prodotti deperibili sono generalmente utilizzati o venduti rapidamente**. Non sono compatibili con la correttezza delle transazioni commerciali i **pagamenti per prodotti deperibili effettuati a oltre 30 giorni dalla consegna, oppure oltre 30 giorni dopo il termine di un periodo di consegna convenuto in cui i prodotti sono consegnati periodicamente, oppure oltre 30 giorni dopo la data in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere**. Al fine di garantire una maggiore tutela agli agricoltori e alla loro liquidità, i fornitori di altri prodotti agricoli e alimentari non dovrebbero dover **aspettare i pagamenti oltre 60 giorni dalla consegna, oppure oltre 60 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui i prodotti sono consegnati periodicamente, oppure oltre 60 giorni dalla data in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere.**  Tali limiti dovrebbero applicarsi solo ai pagamenti connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari e **non ad altri pagamenti, quali i pagamenti supplementari** versati da una cooperativa ai propri membri. Conformemente alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe anche essere possibile considerare la data in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere per un periodo di consegna concordato, ai fini della presente direttiva, **la data di emissione della fattura, oppure la data della sua ricezione da parte dell'acquirente.[[9]](#footnote-9)**  (18) Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in merito ai **ritardi di pagamento** costituiscono norme specifiche per il settore agricolo e alimentare in relazione alle disposizioni sui periodi di pagamento definite nella direttiva 2011/7/UE. Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in merito ai ritardi di pagamento non dovrebbero ripercuotersi su accordi relativi a **clausole di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** (6). Al fine di salvaguardare lo svolgimento regolare del **programma destinato alle scuole** di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in merito ai ritardi di pagamento **non dovrebbero applicarsi a pagamenti effettuati da un acquirente (ossia richiedente dell'aiuto) a un fornitore nel quadro del programma destinato alle scuole.** Tenendo conto del fatto che per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria dare priorità all'assistenza sanitaria in modo da trovare un equilibrio tra le esigenze dei singoli pazienti e le risorse finanziarie rappresenta una sfida, queste disposizioni **non dovrebbero applicarsi nemmeno agli enti pubblici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE.**  (19) **Le uve e il mosto** per la produzione di vino hanno specifiche caratteristiche in quanto le uve sono raccolte solo nel corso di un **periodo dell'anno molto limitato**, ma sono utilizzate per produrre **vino che in alcuni casi sarà venduto solo molti anni dopo**. Al fine di rispondere a tale situazione specifica, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali hanno tradizionalmente sviluppato per la fornitura di tali prodotti **contratti tipo**. Tali contratti tipo prevedono **specifici termini di pagamento a rate**. Poiché sono utilizzati dai fornitori e dagli acquirenti nell'ambito di **accordi pluriennali**, tali contratti tipo non si limitano pertanto a fornire ai produttori agricoli la sicurezza di relazioni di vendita durature, ma contribuiscono anche alla **stabilità della filiera**. Qualora detti contratti tipo siano stati elaborati da parte di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e **siano stati resi vincolanti da uno Stato membro entro il 1° gennaio 2019** ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («estensione») oppure qualora l'estensione dei contratti tipo sia rinnovata da uno Stato membro senza che ai termini di pagamento siano apportate modifiche significative svantaggiose per i fornitori di uve e mosto, le disposizioni stabilite dalla presente direttiva in merito ai ritardi di pagamento **non dovrebbero applicarsi ai contratti tra fornitori di uve e mosto per la produzione di vino** e i loro acquirenti diretti. Gli Stati membri hanno l'obbligo di **notificare alla Commissione i relativi accordi** di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.  (20) Un **preavviso di annullamento** per prodotti deperibili **inferiore a 30 giorni** dovrebbe essere considerato sleale in quanto il fornitore non sarebbe in grado di trovare uno **sbocco alternativo per tali prodotti**. [[10]](#footnote-10) Tuttavia, nel caso di prodotti in determinati settori, anche un preavviso di annullamento più breve potrebbe comunque lasciare ai fornitori tempo sufficiente per vendere i prodotti altrove oppure utilizzarli essi stessi. **È, pertanto, opportuno consentire agli Stati membri di prevedere, per questi settori, preavvisi di annullamento più brevi in casi debitamente giustificati.**  (21) Gli acquirenti più forti non dovrebbero **modificare unilateralmente condizioni contrattuali concordate**, ad esempio eliminando dal listino prodotti coperti da un accordo di fornitura. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi a situazioni in cui tra il fornitore e l'acquirente esiste un accordo che stipuli espressamente la possibilità̀ che l'acquirente specifichi in un momento successivo un elemento specifico della transazione relativamente a ordini futuri. Ciò potrebbe riguardare ad esempio le quantità̀ ordinate. **Un accordo non è necessariamente concluso in un momento preciso per tutti gli aspetti della transazione tra il fornitore e l'acquirente (vedere nota 10).**  (22) Fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari **dovrebbero poter negoziare liberamente operazioni di vendita, compresi i prezzi**. Tali negoziati comprendono anche pagamenti per servizi forniti dall'acquirente al fornitore, quali l'inserimento in listino, il marketing e la promozione. **Qualora tuttavia un acquirente imponga al fornitore pagamenti non connessi a una specifica operazione di vendita, tale pratica dovrebbe essere ritenuta sleale ed essere vietata dalla presente direttiva.**  (23) Anche se non dovrebbe sussistere alcun **obbligo di ricorrere a contratti scritti**, il loro uso nella filiera agricola e alimentare può contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. Pertanto, e al fine di tutelare i fornitori da tali pratiche sleali, è opportuno che i fornitori o le loro associazioni abbiano il diritto di **richiedere una conferma scritta delle condizioni** di un accordo di fornitura quando tali condizioni siano già state concordate. In questi casi il **rifiuto di un acquirente di confermare per iscritto** le condizioni dell'accordo di fornitura dovrebbe essere ritenuta una pratica commerciale sleale e dovrebbe essere vietata. Inoltre, gli Stati membri potrebbero **individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche** in materia di conclusione di contratti a lungo termine, al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori nella filiera agricola e alimentare.  (24) La presente direttiva **non armonizza le norme relative all'onere della prova** applicabili nei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali di contrasto, né la definizione di accordi di fornitura. **Le norme relative all'onere della prova e la definizione di accordi di fornitura sono pertanto quelle stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri.**  (25) A norma della presente direttiva, i fornitori **dovrebbero poter denunciare determinate pratiche commerciali sleali**. Le **ritorsioni commerciali** da parte degli acquirenti contro i fornitori che esercitano i propri diritti, o la **minaccia di ricorrervi**, ad esempio eliminando prodotti dal listino, riducendo le quantità dei prodotti ordinati oppure interrompendo determinati servizi forniti dall'acquirente al fornitore, quali il marketing o le promozioni sui prodotti del fornitore, dovrebbero essere vietate e considerate come pratiche commerciali sleali.  (26) Normalmente è l'acquirente **a farsi carico dei costi dell'immagazzinamento, dell'esposizione, dell'inserimento in listino di prodotti agricoli e alimentari, o della messa a disposizione sul mercato**. La presente direttiva dovrebbe pertanto vietare che a un fornitore sia imposto un pagamento a favore dell'acquirente o di una terza parte per tali servizi, **a meno che il pagamento sia stato concordato in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura o in eventuali accordi successivi tra l'acquirente e il fornitore.** Qualora tale pagamento sia stato concordato, dovrebbe fondarsi su **stime oggettive e ragionevoli**.  (27) Affinché i contributi di un fornitore ai costi della promozione, del marketing o della pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari, comprese l'esposizione promozionale nei punti vendita e le campagne di vendita, siano considerati equi, **è opportuno che siano concordati in termini chiari e univoci** al momento della conclusione dell'accordo di fornitura o in eventuali accordi successivi tra l'acquirente e il fornitore. In caso contrario, dovrebbero essere vietati dalla presente direttiva. **Qualora tale contributo sia stato concordato, dovrebbe fondarsi su stime oggettive e ragionevoli.**  (28) Gli Stati membri dovrebbero designare **autorità di contrasto** al fine di garantire l'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva. Tali autorità dovrebbero essere in grado di **agire di propria iniziativa** o **sulla base di denunce** presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, di **denunce provenienti da informatori**, o sulla base di **denunce anonime**. Un'autorità di contrasto potrebbe ritenere che **non vi siano motivi sufficienti** per dare seguito a una denuncia. Tale conclusione potrebbe essere dovuta anche a **priorità amministrative**. Nel caso in cui l'autorità di contrasto ritenga di non essere in grado di dare priorità a una denuncia, **dovrebbe informarne il denunciante** **indicandone le motivazioni**. Quando un denunciante chiede che **la sua identità rimanga riservata** per paura di ritorsioni commerciali, le autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbero adottare opportuni provvedimenti.  (29) Se uno Stato membro dispone di **più di un'autorità di contrasto**, dovrebbe designare **un unico punto di contatto** al fine di facilitare una cooperazione efficace tra le autorità di contrasto e la cooperazione con la Commissione.  (30) I fornitori potrebbero avere più facilità a **presentare denunce all'autorità di contrasto del proprio Stato membro**, ad esempio per motivi linguistici. Ciononostante, in termini di esecuzione, potrebbe **risultare più efficace presentare una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente**. Ai fornitori dovrebbe essere **lasciata la scelta** dell'autorità a cui desiderano rivolgere le denunce.  (31) Le **denunce da parte di organizzazioni** di produttori, altre organizzazioni di fornitori **e associazioni** di tali organizzazioni, organizzazioni rappresentative comprese, possono servire a **tutelare le identità dei singoli membri** dell'organizzazione che si ritengono colpiti da pratiche commerciali sleali. Altre organizzazioni che hanno un interesse legittimo a rappresentare i fornitori dovrebbero anche avere il diritto di presentare denunce, su richiesta di un fornitore e nel suo interesse, a condizione che **dette organizzazioni siano persone giuridiche indipendenti senza scopo di lucro**. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti processuali dell'acquirente.  (32) Al fine di garantire l'efficace applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali, le autorità di contrasto designate **dovrebbero disporre di tutte le risorse e le competenze necessari**.  (33) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero **disporre dei poteri e delle competenze necessari** a condurre indagini. Il conferimento di tali poteri alle autorità **non comporta l'obbligo di utilizzarli in ciascuna indagine** che esse effettuano. I poteri delle autorità di contrasto dovrebbero ad esempio consentire loro di **raccogliere efficacemente informazioni fattuali**; esse dovrebbero altresì avere il potere di **ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica vietata**.  (34) Eventuali **elementi deterrenti**, quali il potere di imporre o avviare procedimenti, per esempio procedimenti giurisdizionali per l'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni altrettanto efficaci, e la pubblicazione dei risultati delle indagini, compresa la pubblicazione di informazioni relative all'acquirente che ha commesso la violazione, **possono favorire un cambiamento dei comportamenti** e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. Le **sanzioni pecuniarie** possono essere particolarmente effettive e dissuasive. Tuttavia, dovrebbe **spettare all'autorità di contrasto decidere quali dei suoi poteri eserciterà in ciascuna indagine** e se imporrà o avvierà un procedimento per l'imposizione di una sanzione pecuniaria o un'altra sanzione altrettanto efficace.  (35) **L'esercizio dei poteri** conferiti alle autorità di contrasto ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere soggetto a **opportune salvaguardie**, che soddisfino gli standard dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui il rispetto dei diritti della difesa dell'acquirente.  (36) La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri **dovrebbero collaborare strettamente** per garantire un **approccio comune** in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. In particolare, le autorità di contrasto **dovrebbero fornirsi assistenza reciproca**, ad esempio **scambiandosi informazioni** e **dando supporto** alle indagini che hanno una **dimensione transfrontaliera**.  (37) Per favorire un contrasto efficace, la Commissione **dovrebbe contribuire all'organizzazione di riunioni periodiche tra le autorità di contrasto degli Stati membri** in cui sia possibile scambiarsi informazioni pertinenti, migliori pratiche, nuovi sviluppi, pratiche di contrasto e raccomandazioni relative all'applicazione delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva.  (38) Per agevolare questo tipo di scambi, la Commissione **dovrebbe creare sito Internet pubblico** che contenga riferimenti alle autorità nazionali di contrasto, comprese informazioni sulle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.  (39) Poiché la maggior parte degli Stati membri **dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali**, ancorché discordanti [[11]](#footnote-11), è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un **livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione**. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da rendere possibile **l'istituzione di regimi coerenti**. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre nel loro territorio norme nazionali più rigorose che prevedano un livello più alto di tutela dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera agricola e alimentare, **rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno**, a condizione che tali norme siano proporzionate.  (40) Gli Stati membri **dovrebbero anche poter mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva**, rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno, a condizione che tali norme siano proporzionate. Tali norme nazionali **potrebbero andare al di là della presente direttiva**, ad esempio per quanto riguarda le **dimensioni** di acquirenti e fornitori, la **tutela** degli acquirenti, il **ventaglio di prodotti** interessati nonché il **ventaglio di servizi.** Esse potrebbero altresì **andare al di là del numero e del tipo di pratiche commerciali sleali vietate elencate nella presente direttiva.**  (41) Tali norme nazionali si applicherebbero **parallelamente a misure di gestione volontarie**, quali i codici di condotta nazionali o l'iniziativa sulla catena di approvvigionamento. Il ricorso a volontario a **risoluzioni alternative delle controversie tra acquirenti e fornitori è espressamente incoraggiato**, fatto salvo il diritto del fornitore di presentare una denuncia o di rivolgersi a giudici competenti in materia civile.[[12]](#footnote-12)  (42) È opportuno che la **Commissione abbia una visione d'insieme** dell'attuazione della presente direttiva negli Stati membri. Essa, inoltre, dovrebbe essere in grado di **valutare l'efficacia** della presente direttiva. A tal fine, le autorità di contrasto degli Stati membri **dovrebbero presentarle relazioni annuali**. Tali relazioni dovrebbero, se del caso, fornire **informazioni quantitative e qualitative** in merito a denunce, indagini e decisioni adottate. È opportuno attribuire alla Commissione **competenze di esecuzione** in modo da garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'obbligo di presentare relazioni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate **conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio** (7).  (43) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, **è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione** al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale riesame dovrebbe valutare, in particolare, **l'efficacia delle misure nazionali** tese a combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare nonché **l'efficacia della cooperazione tra le autorità di contrasto**. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su **un'eventuale giustificazione**, in futuro, **della tutela, oltre che dei fornitori, anche degli acquirenti** di prodotti agricoli e alimentari lungo la filiera. La relazione dovrebbe essere **corredata, se del caso, delle proposte legislative**.  (44) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire un livello minimo di tutela da parte dell'Unione armonizzando le misure divergenti in materia di pratiche commerciali sleali degli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima **può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.** La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DECRETA  **Art. 1. Ambito di applicazione**. | HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:  **Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione**. | Emana il seguente decreto legislativo:  **Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione**. |
| 1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all’articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. | 1. Allo scopo di contrastare le pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, la presente direttiva **definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate** nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. | 1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, **definendo le pratiche commerciali vietate** in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed **imposte unilateralmente** da un contraente alla sua controparte [[13]](#footnote-13), razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. |
| 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. | 2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari:  a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2 000 000 EUR;  b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2 000 000 EUR e 10 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10 000 000 EUR;  c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10 000 000 EUR e 50 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50 000 000 EUR;  d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50 000 000 EUR e 150 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150 000 000 EUR;  e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150 000 000 EUR e 350 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350 000 000 EUR.  Il fatturato annuale dei fornitori e degli acquirenti di cui al primo comma, lettere da a) a e) è da intendersi in conformità delle parti pertinenti dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8), in particolare degli articoli 3, 4 e 6, comprese le definizioni di «impresa autonoma», «impresa associata», «impresa collegata», e altre questioni relative al fatturato annuale.  In deroga al primo comma, la presente direttiva si applica in relazione alle vendite di prodotti agricoli e alimentari da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 350 000 000 EUR ad acquirenti che siano autorità pubbliche.  La presente direttiva si applica alle vendite in cui il fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell'Unione.  Nella misura in cui vi è fatto esplicito riferimento all'articolo 3, la presente direttiva si applica anche ai servizi forniti dall'acquirente al fornitore.  La presente direttiva non si applica agli accordi tra fornitori e consumatori. | 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori **che siano stabiliti nel territorio nazionale**[[14]](#footnote-14), indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.  3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione **direttamente conclusi** tra fornitori e consumatori. |
| 3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:  a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;  b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;  c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4. | 3. La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura **conclusi dopo la data di applicazione delle misure di recepimento** della presente direttiva ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma. |  |
| 4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell’art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. | **4. Gli accordi di fornitura conclusi prima della data di pubblicazione delle misure che recepiscono la presente direttiva in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, sono resi conformi alla presente direttiva entro 12 mesi da tale data di pubblicazione**.[[15]](#footnote-15) | 4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono **norme imperative** e **prevalgono sulle eventuali discipline di settore** con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. **È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria** alle predette disposizioni. **La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto**. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Art. 2. Definizioni.**  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: | **Articolo 2. Definizioni.**  Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: | **Art. 2. Definizioni.**  1. Ai fini del presente decreto si intende per: |
| a) prodotti agricoli: i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;  b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; | 1) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato; | l) «**prodotti agricoli e alimentari**»: i prodotti elencati **nell'allegato I del Trattato** sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, **ma trasformati per uso alimentare** a partire dai prodotti elencati in tale allegato;[[16]](#footnote-16) |
| c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all’articolo 62, comma 4. La durabilità del prodotto (**superiore o inferiore a 60 giorni**) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;  *[Art.62] 4. Per "prodotti alimentari deteriorabili" si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:*  *a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;*  *b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;*  *c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:*  *aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure*  *aW superiore a 0,91 oppure*  *pH uguale o superiore a 4,5;*  *d) tutti i tipi di latte.* | 5) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita **entro 30 giorni** dalla raccolta, produzione o trasformazione. | m) «**prodotti agricoli e alimentari deperibili**»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita **entro 30 giorni** dalla raccolta, produzione o trasformazione; |
| d) consumatore finale: è la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; |  | d) «**consumatore**»: la persona fisica che acquista i prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; |
| e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; |  | e) «**contratti di cessione**»: i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi sono soci;  f) «**contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica**»: un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative; |
|  | 2) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica nell'Unione che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; | b) «**acquirente**»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
| f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; |  | k) «**interessi legali di mora**»: interessi di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o); |
|  | 3) «autorità pubblica»: autorità nazionali, regionali o locali, organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico; | c) «**autorità pubblica**»: autorità nazionale, regionale o locale, organismo di diritto pubblico o associazione costituita da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico; |
|  | 4) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti agricoli e alimentari. Il termine «fornitore» può includere un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni; | i) «**fornitore**»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni; |
| g) tasso di riferimento: tasso d'interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:  - per il primo semestre dell’anno in questione è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;  - per il secondo semestre dell’anno in questione è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno; |  | o) «**tasso di riferimento**»: il tasso di interesse, come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:  1) per il primo semestre dell'anno in questione è quello in vigore al 1° gennaio di quell'anno;  2) per il secondo semestre dell'anno in questione è quello in vigore al 1° luglio di quell'anno. |
| h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare all’importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge; |  | n) «**saggio degli interessi**»: il tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge; |
| i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell’emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. È fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f); |  | a) «**accordo quadro**»: il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni.  È fatta salva la **definizione di contratto quadro** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; |
| l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni. |  |  |
|  |  | g) «**Direttiva**»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019; |
|  |  | h) «**fatturato**»: l'ammontare dei ricavi, come definiti all'articolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR; |
|  |  | j) «**ICQRF**»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Art. 3. Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.** |  | **Art. 3. Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione.** |
|  |  | 1. I contratti di cessione devono essere informati a principi di **trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni**, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi **prima, durante e dopo** l'instaurazione della relazione commerciale. |
| 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’art. 2, lettere a) e b).  *[Art.62] 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.* |  | 2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto **stipulato prima della consegna** dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.[[17]](#footnote-17) |
| 2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere l) ed m), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:  a) contratti di cessione dei prodotti;  b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;  c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti. |  | 3. L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: **documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.** |
| 3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. |  |  |
| 4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 3, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”. |  |  |
| 5. La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto. |  |  |
| 6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1. |  |  |
|  |  | 4. La durata dei contratti di cessione **non può essere inferiore a dodici mesi,** salvo **deroga motivata**, anche in ragione della **stagionalità** dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con **l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative** a livello nazionale rappresentate in **almeno cinque camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una **durata inferiore a quella minima**, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma, **essa si considera comunque pari a dodici mesi**. Il presente comma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita **l'attività di somministrazione di alimenti e bevande** in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.[[18]](#footnote-18) [[19]](#footnote-19) |
|  |  | 5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. **Sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287**. |
|  |  | 6. Nei contratti quadro conclusi con le **centrali di acquisto** devono essere indicati, in allegato, i **nominativi degli associati che hanno conferito il mandato**. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Art. 4. Pratiche commerciali sleali.** | **Articolo 3. Divieto di pratiche commerciali sleali.** | **Art. 4. Pratiche commerciali sleali vietate.** |
| 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nell’ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutte le seguenti pratiche commerciali sleali siano vietate: | 1. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali: |
| 2. Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: |  |  |
| *[Art.62] 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:*  *a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché' condizioni extracontrattuali e retroattive;*  *b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;*  *c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;*  *d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;*  *e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.* | a) l'acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante,  i) se l'accordo di fornitura comporta la consegna dei prodotti su base regolare:  — per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre 30 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;  — per gli altri prodotti agricoli e alimentari, dopo oltre 60 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;  ai fini dei periodi di pagamento di cui al presente punto, si considera che i periodi di consegna convenuti non superino comunque un mese; | a) nei contratti di cessione con **consegna pattuita su base periodica**:[[20]](#footnote-20)  1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, **dopo oltre trenta giorni** dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso **non può essere superiore a un mese**, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, **a seconda di quale delle due date sia successiva**;  2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, **dopo oltre sessanta giorni** dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso **non può essere superiore a un mese**, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, **a seconda di quale delle due date sia successiva;** |
| *[Art.62] 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile.* | ii) se l'accordo di fornitura non comporta la consegna dei prodotti su base regolare:  — per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre 30 giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere a seconda di quale delle due date sia successiva;  — per gli altri prodotti agricoli e alimentari, dopo oltre 60 giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;  Fatti salvi i punti i) e ii) della presente la lettera, se l'acquirente stabilisce l'importo da corrispondere:  — i periodi di pagamento di cui al punto i) decorrono a partire dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate; e  — i periodi di pagamento di cui al punto ii) decorrono a partire dalla data di consegna; | b) nei contratti di cessione con consegna pattuita **su base non periodica**:[[21]](#footnote-21)  1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, **dopo oltre trenta giorni** dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;  2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, **dopo oltre sessanta giorni dalla data** di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, **a seconda di quale delle due date sia successiva;** |
|  | b) l'acquirente annulla ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; per preavviso breve si intende sempre un preavviso inferiore a 30 giorni; in casi debitamente giustificati e in determinati settori gli Stati membri possono stabilire periodi di durata inferiore a 30 giorni; | c) l'**annullamento**, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili **con un preavviso inferiore a 30 giorni.[[22]](#footnote-22)**  Con **regolamento del Ministro delle politiche agricole**, alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 **entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto**, sono individuati i casi particolari nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire **termini di preavviso inferiori a 30 giorni**; |
|  | c) l'acquirente modifica unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi nella misura in cui vi è fatto esplicito riferimento al paragrafo 2; | d) la **modifica unilaterale**, [[23]](#footnote-23)da parte dell'acquirente o del fornitore, delle **condizioni di un contratto** di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;[[24]](#footnote-24) |
|  | d) l'acquirente richiede al fornitore pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore; | e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di **pagamenti che non sono connessi alla vendita** dei prodotti agricoli e alimentari;[[25]](#footnote-25) |
|  | e) l'acquirente richiede che il fornitore paghi per il deterioramento o la perdita, o entrambi, di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore; | f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore **a farsi carico dei costi** per il **deterioramento** o la **perdita** di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell'acquirente[[26]](#footnote-26) o comunque **dopo che tali prodotti siano stati consegnati**[[27]](#footnote-27), purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore; |
|  | f) l'acquirente rifiuta di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l'acquirente e il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta; ciò non si applica quando l'accordo di fornitura riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, all'organizzazione di produttori della quale il fornitore è socio, se lo statuto di tale organizzazione di produttori o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni dell'accordo di fornitura; | g) il **rifiuto**, da parte dell'acquirente o del fornitore, di **confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione[[28]](#footnote-28)** in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere **consegnati da un socio alla propria organizzazione** di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempre che lo statuto o la disciplina interna di tali enti **contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione** di cui al presente decreto;[[29]](#footnote-29) |
|  | g) l'acquirente acquisisce, utilizza o divulga illecitamente segreti commerciali del fornitore ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); | h) **l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita**,[[30]](#footnote-30) da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore, ai sensi del **decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63** [[31]](#footnote-31)di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, **o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;** |
|  | h) l'acquirente minaccia di mettere in atto, o mette in atto, ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche presentando una denuncia alle autorità di contrasto o cooperando con le autorità di contrasto durante un'indagine; | i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di **ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore[[32]](#footnote-32)** quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella **presentazione di una denuncia all'Autorità di contrasto**, come individuata ai sensi del presente decreto, o nella **cooperazione con essa** nell'ambito di un'indagine; |
|  | i) l'acquirente chiede al fornitore il risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore; | j) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del **risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami** dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, **benché non risultino negligenze o colpe** da parte di quest'ultimo.[[33]](#footnote-33) |
| Art. 6. Interessi di mora.  1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  2. È vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della medesima. | Il divieto di cui al primo comma, lettera a), è fatto salvo:  — le conseguenze dei ritardi di pagamento e i mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2011/7/UE, che si applicano, in deroga ai periodi di pagamento stabiliti nella suddetta direttiva, sulla base dei periodi di pagamento di cui alla presente direttiva;  — la possibilità̀ che un acquirente e un fornitore concordino una clausola di ripartizione del valore ai sensi **dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.[[34]](#footnote-34)** | 2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del **decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**[[35]](#footnote-35), in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore **gli interessi legali di mora** che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002. |
|  | Il divieto di cui al primo comma, lettera a) non si applica ai pagamenti:  — effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro del programma destinato alle scuole a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013;  — effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/7/UE;  — nell'ambito di contratti di fornitura tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che:  i) i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi nei contratti tipo resi vincolanti dallo Stato membro a norma dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1° gennaio 2019 e che tale estensione dei contratti tipo sia rinnovata dallo Stato membro a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto; e  ii) che i contratti di fornitura tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino. | 3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), **non si applica** ai pagamenti:  a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di distribuzione di **prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole** ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;  b) effettuati da **enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria**;  c) nell'ambito di contratti di cessione **tra fornitori di uve o mosto** per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:  1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano **inclusi in contratti tipo vincolanti** ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n.1308/2013 prima del 1°gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;  2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti **siano pluriennali o lo diventino**. |
|  | Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutte le seguenti pratiche commerciali siano vietate, **a meno che non siano state precedentemente concordate** in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente: | 4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, **salvo che esse siano state precedentemente concordate [[36]](#footnote-36)**da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci:[[37]](#footnote-37) |
|  | a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi; | a) **la restituzione**, da parte dell'acquirente al fornitore, di **prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti**, senza corrispondere **alcun pagamento** per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento; |
|  | b) al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa a disposizione sul mercato; | b) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un **pagamento come condizione per l'immagazzinamento**, l'esposizione, **l'inserimento in listino** dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi[[38]](#footnote-38); |
|  | c) l'acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall'acquirente come parte di una promozione; | c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del **costo degli sconti** sui prodotti venduti dall'acquirente **come parte di una promozione**, **a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato[[39]](#footnote-39);** |
| a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; | d) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari; | d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di **farsi carico dei costi della pubblicità,** effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari; |
|  | e) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del marketing, effettuato dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari; | e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di **farsi carico dei costi per il marketing** dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente; |
|  | f) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.  Gli Stati membri provvedono affinché la pratica commerciale di cui al primo comma, lettera c) sia vietata a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità̀ prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato. | f) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di **farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi** destinati alla vendita dei prodotti del fornitore[[40]](#footnote-40). |
|  | 3. Se l'acquirente richiede un pagamento nelle situazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b), c), d), e) o f), l'acquirente fornisce al fornitore, qualora questi ne faccia richiesta, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b), d), e) e f), fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima. | 5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al fornitore, **ove richiesto**, una **stima per iscritto dei pagamenti** unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche **una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima**[[41]](#footnote-41). |
|  | 4. Gli Stati membri provvedono affinché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscano disposizioni imperative prioritarie, applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione di tali divieti, qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Art. 5. Altre pratiche commerciali sleali.**  1. Sono altresì vietate le seguenti pratiche commerciali: |
|  |  | a) l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a **gare e aste elettroniche a doppio ribasso**;[[42]](#footnote-42) [[43]](#footnote-43) |
| c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. |  | b) l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari **a prezzi al di sotto dei costi di produzione**;[[44]](#footnote-44) [[45]](#footnote-45) |
|  |  | c) l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste **dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; |
|  |  | d) l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali **ingiustificatamente gravose**;[[46]](#footnote-46) |
|  |  | e) l'applicazione di condizioni **oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti**;[[47]](#footnote-47) |
|  |  | f) il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla **esecuzione di prestazioni** da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, **non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre**;[[48]](#footnote-48) |
|  |  | g) il conseguimento di **indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;[[49]](#footnote-49) |
|  |  | h) l'adozione di **ogni ulteriore condotta commerciale sleale** che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;[[50]](#footnote-50) |
|  |  | i) l'imposizione, a carico di una parte, di **servizi e prestazioni accessorie** rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano **forniti da soggetti terzi**, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;[[51]](#footnote-51) |
| b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; |  | j) **l'esclusione dell'applicazione di interessi di** mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;[[52]](#footnote-52) |
| 3. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese. |  | k) la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un **termine minimo prima di poter emettere la fattura**, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa **solo successivamente all'ultima consegna del mese**;[[53]](#footnote-53) |
|  |  | l) l'imposizione di un **trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico** da una parte alla sua controparte;[[54]](#footnote-54) |
|  |  | m) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di **prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua** del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;[[55]](#footnote-55) |
|  |  | n) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di **vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento**, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;[[56]](#footnote-56) |
|  |  | o) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'**inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento**;[[57]](#footnote-57) |
|  |  | p) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di **posizioni privilegiate di determinati prodotti** nello scaffale o nell'esercizio commerciale.[[58]](#footnote-58) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Art. 6. Buone pratiche commerciali.** |
|  |  | 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, si considerano attuativi dei principi di **trasparenza, buona fede e correttezza** nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli **accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni** nonché i contratti di cui all'articolo 3, conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli **accordi quadro** ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali **maggiormente rappresentative** a livello nazionale rappresentate in **almeno cinque camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. |
|  |  | 2. I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: **conformità dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste.** |
|  |  | 3. Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati **messaggi pubblicitari** recanti la seguente dicitura: «**Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare**»[[59]](#footnote-59). L'**ICQRF,** nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicità di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Art. 5. Termini di pagamento e fatturazione.** |  |  |
| 1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.  2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.  3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all’art. 62 comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.  4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art.62, comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Art. 7. Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari.** |
|  |  | 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente **alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate**, la **vendita sottocosto** dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di **prodotto invenduto a rischio di deperibilità** [[60]](#footnote-60) oppure nel caso di operazioni commerciali **programmate e concordate con il fornitore in forma scritta**. |
|  |  | 2. E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore **condizioni contrattuali** tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in **modo diretto o indiretto**, dal **deperimento** o dalla **perdita** dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto **non imputabili a negligenza del fornitore**.[[61]](#footnote-61) |
|  |  | 3. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il **prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto**, ai sensi dell'**articolo 1339 del codice civile**, dal **prezzo risultante dalle fatture d'acquisto** oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal **prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione** rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - **ISMEA** ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal **prezzo medio** praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 4. Autorità di contrasto designate.** | **Art. 8. Autorità di contrasto.** |
| *[Art.62] 8. L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l’Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.* | 1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate di applicare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale («autorità di contrasto») e informa la Commissione di tale designazione. | 1. In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'**ICQRF** è designato quale **autorità nazionale di contrasto** deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689. |
|  | 2. Se uno Stato membro designa più di una autorità di contrasto nel suo territorio, designa un unico punto di contatto sia per la cooperazione tra autorità̀ di contrasto sia per la cooperazione con la Commissione. | 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le seguenti attività:  a) **avvia e conduce indagini** di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;  b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di **rendere disponibili tutte le informazioni necessarie** al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;  c) effettua **ispezioni in loco, senza preavviso**, nel quadro delle indagini di cui alla lettera a);  d) **accerta la violazione delle disposizioni** di cui al presente decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, **salvo che ciò possa rivelare l'identità del denunciante** o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;[[62]](#footnote-62)  e) avvia procedimenti finalizzati all'i**rrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie**, nei confronti dell'autore della violazione accertata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge nonché di quanto previsto all'articolo 10;  f) **pubblica regolarmente** sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i **provvedimenti sanzionatori inflitti** ai sensi delle lettere d) ed e);  g) pubblica una **relazione annuale sulle attività svolte** in attuazione del presente decreto, indicando anche il **numero delle denunce** ricevute e il **numero delle indagini** avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3;  h) **entro il 15 marzo** di ogni anno, **trasmette alla Commissione europea** una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, **tutti i dati pertinenti riguardanti le attività di contrasto** e l'applicazione delle norme del presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in conformità a quanto richiesto dalla Direttiva. |
|  |  | 3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, l'ICQRF può avvalersi dell'**Arma dei Carabinieri** e, in particolare, del **Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare**, oltre che della **Guardia di finanza**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. |
|  |  | 4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'ICQRF **d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato**, ai sensi dell'articolo 9. |
|  |  | 5. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze dell'**Autorità garante della concorrenza e del** mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine **all'accertamento e alla repressione** delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorità provvede **d'ufficio o su segnalazione** delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso **legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate**. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 5. Denunce e riservatezza.** | **Art. 9. Denunce all'Autorità di contrasto.** |
|  | 1. I fornitori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui essi sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. L'autorità di contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per applicare i divieti di cui all'articolo 3. | 1. Le **denunce** possono essere presentate all'**ICQRF** stabiliti nel territorio nazionale, **indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato** di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure **all'autorità di contrasto dello Stato membro** in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. |
| *[Art.62] 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli  articoli 669-bis e seguenti del Codice di procedura civile.* | 2. Le organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni hanno il diritto di presentare una denuncia su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata. Altre organizzazioni che hanno un interesse legittimo a rappresentare i fornitori hanno il diritto di presentare denunce su richiesta di un fornitore, e nell'interesse di tale fornitore, a condizione che dette organizzazioni siano persone giuridiche indipendenti senza scopo di lucro. | 2. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni **nonché le associazioni di parte acquirente** possono **presentare denunce** su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di **uno o più dei soci** delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare denunce purché vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano **soggetti indipendenti senza scopo di lucro.[[63]](#footnote-63)** |
|  | 3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotti le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante o dei membri o fornitori di cui al paragrafo 2 e per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o di quei membri o fornitori. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato. | 3. Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le misure necessarie per **tutelare adeguatamente l'identità del denunciante** ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonché per **tutelare adeguatamente qualunque altra informazione** la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe **lesiva degli interessi** del denunciante o del soggetto leso. **Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato**.[[64]](#footnote-64) |
|  | 4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto che riceve la denuncia informi il denunciante, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia. | 4. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, **entro trenta giorni** dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia. |
|  | 5. Gli Stati membri provvedono affinché́, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informi il denunciante dei motivi della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia. | 5. L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione **entro centottanta giorni** dal ricevimento della denuncia. |
|  | 6. Gli Stati membri provvedono affinché, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvii, conduca e concluda un'indagine sulla denuncia entro un periodo di tempo ragionevole. | 6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato **entro centottanta giorni** [[65]](#footnote-65) dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. |
|  | 7. Gli Stati membri fanno in modo che, una volta accertata la violazione dei divieti di cui all'articolo 3, l'autorità di contrasto imponga all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata.[[66]](#footnote-66) | 7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti contraenti **possono ricorrere a procedure di mediazione** ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di **risoluzione alternativa delle controversie** [[67]](#footnote-67) derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia **fallito il tentativo** di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie, è fatto salvo il **diritto di presentare denuncia** ai sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell'ICQRF di **svolgere d'ufficio** le attività di cui all'articolo 8. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Art.7. Funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.** | **Articolo 6. Poteri dell'autorità di contrasto.** |  |
| 1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell’art.62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità di contrasto nazionali dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e conferiscono loro i poteri seguenti:  a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;  b) il potere di chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle pratiche commerciali vietate;  c) il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini, in conformità̀ delle norme e delle procedure nazionali;  d) il potere di adottare decisioni in cui accerta la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e impone all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata; l'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora tale decisione rischi di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi, e a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;  e) il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell'autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali;  f) il potere di pubblicare regolarmente le decisioni adottate ai sensi delle lettere d) ed e).  Le sanzioni di cui al primo comma, lettera e), sono efficaci, proporzionate e dissuasive e tengono conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità della violazione. |  |
|  | 2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sia soggetto a opportune tutele riguardo ai diritti della difesa, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso nei casi in cui il denunciante chiede il trattamento riservato delle informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 7. Risoluzione alternativa delle controversie.** |  |
|  | Fatto salvo il diritto dei fornitori di presentare denunce a norma dell'articolo 5, e fatti salvi i poteri delle autorità di contrasto di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono promuovere il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie efficaci e indipendenti, quali la mediazione, allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e acquirenti relative all'attuazione di pratiche commerciali sleali. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 8. Cooperazione tra autorità di contrasto.** |  |
|  | 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e con la Commissione e affinché si prestino reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. |  |
|  | 2. Le autorità di contrasto si riuniscono almeno una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Le autorità di contrasto discutono delle migliori pratiche, dei nuovi casi e degli ultimi sviluppi nell'ambito delle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare e scambiano informazioni, in particolare sulle misure di attuazione che hanno adottato ai sensi della presente direttiva e sulle rispettive pratiche di contrasto. Le autorità di contrasto possono adottare raccomandazioni volte a promuovere l'applicazione coerente della presente direttiva e a potenziare il contrasto. La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni. |  |
|  | 3. La Commissione istituisce e gestisce un sito web che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione, in particolare per quanto riguarda le riunioni annuali. La Commissione crea un sito web pubblico che riporta i recapiti delle autorità di contrasto designate e i link ai siti web delle autorità di contrasto nazionali o di altre autorità degli Stati membri che a loro volta contengono informazioni sulle misure di recepimento della presente direttiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Art. 10. Sanzioni.** |
| *[Art.62] 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.* |  | 1. **Salvo che il fatto costituisca reato**, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **fino al 5 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al **valore dei beni** oggetto di cessione o al **valore del contratto**. In ogni caso la sanzione **non può essere inferiore a 2.000 euro**. |
| *[Art.62] 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.* |  | 2. **Salvo che il fatto costituisca reato**, per la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria **fino al 3,5 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al **beneficio ricevuto** dal soggetto che ha commesso la violazione nonché **all'entità del danno provocato** all'altro contraente. In ogni caso la sanzione **non può essere inferiore a 10.000 euro**. |
| *[Art.62] 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura dei ritardi.* |  | 3. **Salvo che il fatto costituisca reato**, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **fino al 3,5 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene determinata **in ragione della misura dei ritardi**. In ogni caso la sanzione **non può essere inferiore a 1.000 euro**. |
|  |  | 4. **Salvo che il fatto costituisca reato**, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria **fino al 5 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al **beneficio ricevuto** dal soggetto che ha commesso la violazione nonché **all'entità del danno provocato** all'altro contraente. In ogni caso la sanzione **non può essere inferiore a 30.000 euro**. |
|  |  | 5. **Salvo che il fatto costituisca reato**, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria **fino al 3 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al **beneficio ricevuto** dal soggetto che ha commesso la violazione nonché **all'entità del danno** provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione **non può essere inferiore a 15.000 euro.** |
|  |  | 6. **Salvo che il fatto costituisca reato**, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **fino al 3 per cento** del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al **beneficio ricevuto** dal soggetto che ha commesso la violazione nonché **all'entità del danno** provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione **non può essere inferiore a 10.000 euro.** |
|  |  | 7. In caso di **concorso della violazione** dei divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la sanzione di cui al comma 6 **è raddoppiata**. |
|  |  | 8. **Salvo che il fatto costituisca reato**, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **fino al 4 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al **beneficio ricevuto** dal soggetto che ha commesso la violazione nonché **all'entità del danno** provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione **non può essere inferiore a 5.000 euro.** |
|  |  | 9. Chiunque effettua **vendite sottocosto** di prodotti agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa di cui **all'articolo 5**, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica **n. 218 del 2001.[[68]](#footnote-68)** |
|  |  | 10. Qualora venga **accertata la prosecuzione**, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **nella misura massima prevista per la violazione commessa,** fermo restando il **limite massimo del 10 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. |
|  |  | 11. Nei casi di **reiterata violazione**, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo **è aumentata fino al doppio** e, in caso di ulteriori reiterazioni, **fino al triplo**. In ogni caso, tutte le sanzioni previste dal presente articolo **non possono eccedere il 10 per cento del fatturato** realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. |
|  |  | 12. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della **legge 24 novembre 1981, n. 689**. In ogni caso, **non è consentito il pagamento in misura ridotta** di cui **all'articolo 16** della medesima legge. |
| *[Art.62] 9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.* |  | 13. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, **i proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni** amministrative pecuniarie sono **versati all'entrata del bilancio dello Stato** per essere **riassegnati [[69]](#footnote-69) ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato** centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. |
|  |  | 14. Sono fatte salve le **azioni in giudizio per il risarcimento del danno** derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresì **legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati**, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 9. Norme nazionali.** |  |
|  | 1. Per garantire un più alto livello di tutela, gli **Stati membri** possono mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali **più rigorose di quelle previste nella presente direttiva,** a condizione che esse siano **compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno**. |  |
|  | 2. La presente direttiva **lascia impregiudicate le norme nazionali** finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali **che non rientrano nell'ambito di applicazione** della direttiva, a condizione che esse siano **compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno**. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 10. Relazioni.** |  |
|  | 1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di contrasto **pubblichino una relazione annuale** sulle loro attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che, tra l'altro, indichi il **numero delle denunce ricevute** e il **numero delle indagini** da esse aperte o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene **un'illustrazione sommaria del caso**, l'esito dell'indagine e, se del caso, la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 3. |  |
|  | 2. Entro il **15 marzo di ogni anno**, gli Stati membri trasmettono alla Commissione **una relazione sulle pratiche commerciali sleali** nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, **tutti i dati pertinenti** riguardanti il contrasto e l'applicazione delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente. |  |
|  | 3. La Commissione **può adottare** atti di esecuzione che stabiliscano:  a) le norme relative alle **informazioni necessarie** ai fini dell'applicazione del paragrafo 2;  b) le disposizioni riguardanti la **gestione delle informazioni** da inviare dagli Stati membri alla Commissione e le norme  sul contenuto e sulla forma di tali informazioni;  c) le modalità relative alla **trasmissione** o alla **messa a disposizione** delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la **protezione dei dati personali e i legittimi interessi** dei produttori agricoli e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.  Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 11. Procedura di comitato.** |  |
|  | 1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |  |
|  | 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 12. Valutazione.** |  |
|  | 1. Entro il **1° novembre 2025**, la Commissione procede a una **prima valutazione** della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni **una relazione** in cui espone le principali conclusioni di tale valutazione. Tale relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative. |  |
|  | 2. Tale valutazione esamina almeno i seguenti aspetti:  a) **l'efficacia delle misure attuate** a livello nazionale volte a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;  b) **l'efficacia della cooperazione** tra le autorità di contrasto competenti e, se del caso, i modi in cui è possibile **migliorare tale cooperazione.** |  |
|  | 3. Per la relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione si basa anzitutto sulle relazioni annuali di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Se necessario, la Commissione **può chiedere agli Stati membri informazioni aggiuntive,** comprese informazioni sull'efficacia delle misure attuate a livello nazionale e sull'efficacia della cooperazione e dell'assistenza reciproca. |  |
|  | 4. Entro il 1° novembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sullo stato del recepimento e dell'at­tuazione. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Art. 11. Cooperazione tra Autorità di contrasto.** |
|  |  | 1. **L'ICQRF collabora con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea** nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, anche al fine della **reciproca assistenza** nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera nonché per le attività di cui all'articolo 8 della Direttiva. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Art. 12. Abrogazioni.** |
| *[Art.62] 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.* |  | 1. **Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:**  a) l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;  b) il comma 6-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;  c) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199;  d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Articolo 13. Recepimento.** | **Art. 14. Disposizioni transitorie e finali.** |
|  | 1. Entro il 1° maggio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.  Gli Stati membri applicano le suddette misure entro il 1° novembre 2021.  Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. | 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari **conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto**.[[70]](#footnote-70) I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del presente decreto **entro sei mesi dalla stessa**.[[71]](#footnote-71)  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  Dato a Roma, addì 8 novembre 2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Art.8. Entrata in vigore.** | **Articolo 14. Entrata in vigore.** |  |
| 1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.  2. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.  7 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | La presente direttiva entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |  |

1. *Questo aspetto del considerando non viene poi tenuto presente nel Decreto, poiché alcune pratiche vietate diventano possibili, purché tutte le parti le abbiano sottoscritte.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Da considerare anche l’evidenza che l’offerta di prodotti rivolta alla GDO è di molto superiore alla richiesta, ponendo di fatti le basi per un atteggiamento particolarmente repressivo verso qualunque fornitore intenzionato a far valere i propri diritti legali, risultando estremamente semplice sostituirlo con altri più accondiscendenti. Questo è il motivo della forte disapplicazione dell’articolo 62, per mancato utilizzo da parte dei fornitori stessi, proprio per evitare ritorsioni.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Aspetto non recepito dal Decreto, che ha fissato l’applicazione a tutti i tipi parti interessate, a prescindere dal fatturato.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Aspetto recepito parzialmente, in quanto il Decreto prevede che si tratti di associazioni o gruppi presenti in almeno 5 Camere di Commercio.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Il parametro reddituale considerato non rileva in Italia, in quanto la grande maggioranza delle PMI, associazioni e cooperative hanno fatturati di molto inferiori a questa cifra. Forse applicabile in altri Paesi UE.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Inserito nel Decreto un riferimento a dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2002, art.4, comma 4: “4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Non sempre le modifiche contrattuali apportate unilateralmente sono descritte e gestite in modo trasparente ed evidente, per cui questo comporterà sicuramente numerosi supplementi d’indagine da parte di ICQRF e GdF. Molto diffusa la pratica di redigere contratti in cui è prevista la richiesta di percentuali premianti per le vendite effettuate, ma senza precisarne l’importo, che così può essere compilato successivamente da GDO a proprio piacimento.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Molto diffusa la consuetudine di contrattualizzare una dichiarazione del fornitore, secondo cui il/i contratto/i con l’acquirente non rappresentano una percentuale particolarmente rilevante del fatturato complessivo del fornitore medesimo, al fine di formalizzare de facto che un’eventuale rescissione (con o senza preavviso) non inciderà in maniera decisiva sulla sostenibilità economica del fornitore.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Da considerare la richiesta eventuale dell’acquirente di emettere le fatture solo se datate ai primi giorni del mese successivo, in quanto questa pratica dilata artificiosamente i tempi da 30 a 60 gg e da 60 a 90 gg, soprattutto nel caso di pagamenti pattuiti non “data fattura” ma “data fattura fine mese”.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. *Da verificare la contrattualizzazione di ordini “pro-forma” di quantitativi da conservare presso il fornitore, senza obblighi di reale acquisto da parte dell’acquirente, ma a solo scopo di mantenimento costante degli stock di fornitura, a seconda delle richieste maggiori o minori del mercato.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Evidenza oggettiva che il fornitore dovrebbe valutare, nel momento in cui decide di presentare una denuncia non alla propria Autorità di contrasto, ma a quella esistente nel Paese UE o extra-UE in cui risiede l’acquirente. Prima di procedere alla consegna della denuncia è quindi indispensabile una ricognizione legislativa dello stato dell’arte nel Paese dell’acquirente.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Considerando non compatibile con il diritto del denunciante a preservare la propria identità per salvaguardarsi da ritorsioni.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Le prescrizioni del decreto sono bidirezionali, quindi possono valere dall’acquirente al fornitore, ma anche viceversa.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Precisazione non rilevabile nella Direttiva.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Prescrizione recepita in altra parte del Decreto.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *ALLEGATO I ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Articolo 10. Sanzione da 2000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Per i contratti di durata reale inferiore a 12 mesi, l’estensione d’ufficio a 12 richiede una verifica caso per caso che le modalità di acquisto/fornitura possano effettivamente rimanere invariate per tutti i 12 mesi o se necessitino variazioni agli accordi/contratti, approvati dalle parti.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Articolo 10. Sanzione da 10000€ fino a 3,5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Articolo 10. Sanzione da 1000€ fino al 3,5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Articolo 10. Sanzione da 1000€ fino al 3,5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-21)
22. *Articolo 10. Sanzione da 30000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Articolo 10. Sanzione da 30000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Non sono menzionate eventuali cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà delle parti (es. pandemia Covid). Da valutare caso per caso la presenza di manifesta buona fede.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Articolo 10. Sanzione da 30000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Articolo 10. Sanzione da 30000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Non è chiaro se la clausola “dopo la consegna” sottintende ai punti vendita o alle piattaforme distributive, laddove la movimentazione da piattaforma ad acquirente è gestita dall’acquirente.* [↑](#footnote-ref-27)
28. *Articolo 10. Sanzione da 30000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *Articolo 10. Sanzione da 2000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Articolo 10. Sanzione da 30000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GURI serie generale n. 130 del 7 giugno 2018)* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Articolo 10. Sanzione da 30000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Articolo 10. Sanzione da 30000€ fino a 5% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-33)
34. *REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*  [↑](#footnote-ref-34)
35. *DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019) (GU n.249 del 23-10-2002).* [↑](#footnote-ref-35)
36. *Questa concessione rischia di far fallire l’intero provvedimento, poiché le indebite pressioni possono essere esercitate dalla parte più forte non su singoli requisiti contrattuali, ma sull’accettazione “volontaria” di tutte le clausole da parte della parte debole, prima che il contratto sia firmato.* [↑](#footnote-ref-36)
37. *Articolo 10. Sanzione da 15000€ fino a 3% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-37)
38. *Da valutare le dazioni ai buyers travestite da scontistiche-premio per il livello di vendite raggiunto. Questi obiettivi di vendita dovrebbero essere inseriti nei contratti e le scontistiche applicate solo a raggiungimento avvenuto. Da valutare anche le richieste di versamenti, all’atto dell’apertura, ammodernamento, ripristino di punti vendita, ancorché lesionati da calamità naturali.* [↑](#footnote-ref-38)
39. *I calendari delle promozioni spesso vengono comunicati all’ultimo momento, così come i quantitativi da spedire. Da valutare anche la casistica degli ordini ipotetici, in cui il fornitore è obbligato a tenere a disposizione dell’acquirente (presso i propri magazzini) ingenti quantità di prodotti, che poi potranno essere acquisti o meno, a scelta dell’acquirente.* [↑](#footnote-ref-39)
40. *Da valutare anche eventuali collegamenti con Decreto 81, nel momento in cui il fornitore viene obbligato a redigere il DUVRI per l’accesso agli spazi dell’acquirente, da parte di personale esterno utilizzato per promozioni, vendite o altre mansioni.* [↑](#footnote-ref-40)
41. *Punto difettoso in grado di annullare gli effetti del Decreto, poiché dal testo sembrerebbe che la presentazione delle stime richieste convalidi di fatto le richieste medesime, contraddicendo di fatto quanto vietato ai commi da a) a f).* [↑](#footnote-ref-41)
42. *Articolo 10. Sanzione da 10000€ fino a 3% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-42)
43. *Articolo 10. Sanzione da 20000€ fino a 3% del fatturato, se in concorso con lettera b).* [↑](#footnote-ref-43)
44. *Articolo 10. Sanzione da 10000€ fino a 3% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-44)
45. *Articolo 10. Sanzione da 20000€ fino a 3% del fatturato, se in concorso con lettera a).* [↑](#footnote-ref-45)
46. *Articolo 10. Sanzione da 5000€ fino a 4% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-46)
47. *Articolo 10. Sanzione da 5000€ fino a 4% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-47)
48. *Articolo 10. Sanzione da 5000€ fino a 4% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-48)
49. *Articolo 10. Sanzione da 5000€ fino a 4% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-49)
50. *Articolo 10. Sanzione da 5000€ fino a 4% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-50)
51. *Articolo 10. Sanzione da 5000€ fino a 4% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-51)
52. *Articolo 10. Sanzione da 5000€ fino a 4% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-52)
53. *Articolo 10. Sanzione da 5000€ fino a 4% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-53)
54. *Articolo 10. Sanzione da 10000€ fino a 3% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-54)
55. *Articolo 10. Sanzione da 10000€ fino a 3% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-55)
56. *Articolo 10. Sanzione da 10000€ fino a 3% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-56)
57. *Articolo 10. Sanzione da 10000€ fino a 3% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-57)
58. *Articolo 10. Sanzione da 10000€ fino a 3% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-58)
59. *Stante l’obbligo di dare evidenza ad ICQRF della veridicità del contenuto della frase, essa dovrebbe essere formalmente condivisa ed approvata dalle parti e andrebbe formalmente inserita nel contratto. Da valutare eventuali pressioni della parte forte su quella debole, al fine di inserire la frase in etichetta, quasi a implicita conformità del contratto, anche nei casi in cui la parte debole sia obbligata a dichiarare il falso.* [↑](#footnote-ref-59)
60. *La “prossimità” del limite di deperibilità, non essendo normato per legge, andrebbe formalmente dichiarato nel contratto, prodotto per prodotto.*  [↑](#footnote-ref-60)
61. *Nell’ambito di contratti di acquisto transfrontalieri, andrebbe valutata la presenza nel testo dell’accordo di eventuali clausole Incoterms 2020 che assegnino responsabilità specifiche allo speditore, al vettore e al ricevente. La scelta della clausola Incoterms 2020 più adatta andrebbe effettuata e poi valutata da ICQRF da caso a caso, al fine di verificare la conformità al presente Decreto.* [↑](#footnote-ref-61)
62. *Articolo 10, comma 10. Sanzione nella misura massima prevista per la violazione commessa fino al 10% del fatturato.* [↑](#footnote-ref-62)
63. *L’articolo non chiarisce la collocazione dei gruppi di acquisto di consumatori, non risultando chiaro se possano essere considerate indipendenti e senza scopo di lucro, stante il fatto che lo scopo di esistenza del gruppo di acquisto è proprio quello di ottenere una riduzione dei costi dei prodotti acquistati.* [↑](#footnote-ref-63)
64. *Questa scelta può essere utile, nel caso di “class action” nei confronti di un fornitore o acquirente, ma rende difficile correggere singoli contratti, in quanto diventa impossibile associare, per esempio, una sanzione amministrativa ad una particolare situazione contrattuale singola. Da valutare anche l’aspetto, che la rendicontazione pubblica delle attività di ICQRF può condurre a ritorsioni trasversali di molti acquirenti verso il fornitore denunciante, a prescindere che la denuncia sia stata rivolta verso un acquirente solo o più di uno.* [↑](#footnote-ref-64)
65. *La procedura avviata da ICQRF rischia di risultare tardiva rispetto al termine fisiologico del contratto, nel caso in cui la denuncia venga presentata a meno di 180 giorni dalla fine del periodo contrattuale.* [↑](#footnote-ref-65)
66. *La prescrizione si può considerare recepita all’interno dei paragrafi del Decreto relativi al regime sanzionatorio, nelle parti in cui si prescrivono gli inasprimenti delle sanzioni medesimi in caso di reiterazione del comportamento sleale.* [↑](#footnote-ref-66)
67. *La scelta di tentare risoluzioni alternative delle dispute tramite mediatori sembrerebbe di fatto implicare l’impossibilità di preservare l’anonimità del denunciante, svolgendosi generalmente le mediazioni in presenza di tutte le parti.* [↑](#footnote-ref-67)
68. *2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.*

    *3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.* [↑](#footnote-ref-68)
69. *Viene mantenuta l’impostazione previgente, secondo cui l’Ente irrogatore della sanzione diventa poi il destinatario dei proventi ricavati dallo Stato, generando un legittimo sospetto di imparzialità e di diritto alla difesa dell’operatore alimentare. Vedi anche Carlo e Corinna Correra in Alimenti e bevande. Eventualmente valutabile in sede dibattimentale.* [↑](#footnote-ref-69)
70. *15.12.2021* [↑](#footnote-ref-70)
71. *15.06.2022* [↑](#footnote-ref-71)